



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 64

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Ciambetti, Dolfin, Pan, Finco, Boron, Michieletto, Vianello, Villanova e Sponda \*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14  
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO  
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11  
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI  
PAESAGGIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 maggio 2021.

---

\* Con nota del 25 maggio 2021, prot. 8674 i consiglieri Ciambetti, Dolfin, Pan e Finco hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 25 maggio 2021, prot. 8675 i consiglieri Boron, Michieletto, Vianello e Villanova hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 9 dicembre 2021, prot. 18957 la consigliera Sponda ha sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14  
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO  
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11  
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI  
PAESAGGIO”**

*Relazione:*

*Il contenimento di consumo di suolo è tema sensibile e da anni all’attenzione del legislatore veneto il quale, tra i primi in Italia, ha approvato una specifica legge, la n. 14 del 6 giugno 2017 “ Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”, facendo proprie l’invito che l’Unione Europea rivolge da tempo agli stati membri al fine di implementare le politiche per la riduzione degli effetti derivanti dall’impermeabilizzazione del suolo naturale. A tale proposito si ricorda, in particolare, la “Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571)”, documento nel quale si stabilisce che le strategie dei paesi membri devono tenere conto delle ripercussioni dirette e indirette dell’uso del suolo e attivarsi per raggiungere l’obiettivo di incremento zero della quota netta di consumo del suolo entro il 2050.*

*Pertanto con la succitata l.r. 14/2017 è stata dettata una normativa ad hoc per il territorio veneto con la quale si mira a contenere il consumo di suolo edificato, promuovendo da un lato la rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, dall’altro definendo le modalità per l’assegnazione a ciascun comune della quota di consumo di suolo al fine di azzerarlo entro il 2050.*

*Tuttavia come ogni nuova normativa che si ponga in controtendenza rispetto a modalità operative acquisite e consolidate nel tempo, la l.r. 14/2017 ha ritenuto opportuno, anche al fine di introdurre gradualmente le limitazioni previste, contemplare una serie di fattispecie che, per motivi diversi, possono derogare all’obbligo previsto per i comuni di contenere la nuova pianificazione e/o edificazione all’interno della quota loro assegnata dalla Regione, fattispecie queste che si trovano elencate all’articolo 12.*

*Ora, trascorsi quattro anni dall’approvazione della l.r. 14/2017 e alla luce delle problematiche emerse in sede applicativa, il presente progetto di legge intende proporre una prima revisione della normativa derogatoria contenuta all’art. 12, con lo scopo di rimodulare una tra le fattispecie di deroga che, più di altre, comportano nei fatti un alto il consumo di suolo: ci si riferisce al SUAP, ovvero lo Sportello Unico per le attività produttive, fattispecie contemplata alla lettera d) del comma 1 del suddetto art. 12.*

*Il progetto di legge prevede, pertanto, di mantenere l’attuale possibilità di derogare al consumo di suolo limitatamente agli interventi SUAP previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”), trattandosi di interventi di edilizia produttiva di portata più limitata, o perché non configurano variante allo strumento urbanistico generale, o per la ragione che, pur essendo in deroga, riguardano interventi che non superano i 1500 mq.( art. 1, comma 2 del PDL).*

*Per quanto riguarda, invece, gli interventi SUAP previsti dall'articolo 4 della l.r. 55/2012, gli stessi saranno sempre conteggiati quale consumo di suolo ma andranno a gravare sulla quota assegnata al comune dalla Regione solo per il 50% mentre, per il restante 50%, saranno computati su quella riserva di suolo in disponibilità alla Regione individuata nella deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 14/2017, nonché nelle ulteriori deliberazioni della Giunta che ne specificano le modalità di utilizzo. A corredo di tale disposizione la norma proposta richiede al comune di comunicare alla Regione l'avvenuta approvazione del SUAP ex art. 4 l.r. 55/2012, subordinando all'invio di tale comunicazione l'esame di eventuali istanze del comune per l'utilizzo della riserva di suolo in disponibilità alla Regione per motivi diversi dal SUAP (art. 2 del PDL che introduce l'art. 12-bis nella l.r. 14/2017).*

*Il progetto di legge contempla, infine, anche l'abrogazione della deroga al consumo di suolo per il c.d. Piano casa, prevista per l.r. 14/2009, legge ormai abrogata (art. 1 comma 1 del PDL).*

*Completano il progetto di legge la norma sull'invarianza finanziaria (art. 3) e la disposizione sull'entrata in vigore della legge (art. 4).*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14  
“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO  
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11  
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI  
PAESAGGIO”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14  
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge  
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia  
di paesaggio”.**

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n.14, è abrogata.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

*“d) gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.*

**Art. 2 - Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il  
contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile  
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 è inserito il seguente:

*“Art. 12 bis - Disposizioni in materia di interventi di edilizia produttiva.*

1. *Il consumo di suolo conseguente agli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, aventi un'estensione superiore a 1500 mq., è computato:*

*a) per il 50% sulla riserva di suolo in disponibilità alla Regione, come individuata nella DGR 15 maggio 2018, n. 668 (BUR n. 51 del 2018) adottata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), nonché nelle ulteriori deliberazioni della Giunta che ne specificano le modalità di utilizzo;*

*b) per il 50% sulla quota di suolo assegnata a ciascun comune dai provvedimenti della Giunta regionale, adottati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), come recepita nello strumento urbanistico comunale con la variante di adeguamento di cui al comma 10 dell'art. 13.*

2. *Ai fini del monitoraggio del consumo di suolo nonché ai fini dell'aggiornamento della contabilizzazione della quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale fino all'anno 2050, il Comune comunica alla Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di approvazione, gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 55 del 2012; tale comunicazione è condizione per l'esame di eventuali istanze di utilizzo della riserva di suolo in disponibilità alla Regione di cui alla lettera a) del comma 1.”.*

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". ..... | 3 |
| Art. 2 - Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". .....                   | 3 |
| Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....  | 3 |
| Art. 4 - Entrata in vigore.....  | 4 |